

TI_GERICHTE 9.2014.120 vom 18. Juni 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2014.120_d20130618

FR: TI_GERICHTE 9.2014.120 du 18 juin 2013

IT: TI_GERICHTE 9.2014.120 del 18 giugno 2013

Regeste

Revoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la toltta di custodia

Erwägungen

E. 1

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAm), in particolare l'art. 99 LPAm.

E. 2

Nella risoluzione impugnata l'Autorità di protezione ha confermato il decreto supercautelare del 25 giugno 2014 che revocava a RE 2 la facoltà di convivere con i figli presso Casa _____, e ne ordinava l'allontanamento. L'Autorità ha in sostanza riferito che i genitori, sentiti in sede d'udienza l'8 luglio 2014, avrebbero confermato di aver ripreso la convivenza e di voler continuare la convivenza. La madre non avrebbe peraltro manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa _____.

E. 3

RE 1 e RE 2 hanno impugnato la predetta risoluzione, postulandone l'annullamento, con conseguente autorizzazione per RE 2 di rientrare a Casa _____. I reclamanti contestano che l'udienza dell'8 luglio 2014 fosse stata ordinata per discutere dell'espulsione da Casa _____ (cfr. decisione supercautelare del 25 giugno 2014). A mente degli stessi l'udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI 1 all'Istituto _____. In sostanza contestano l'affermazione dell'Autorità di protezione secondo cui RE 2 "non ha manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa _____". Il fatto che sia rientrata al domicilio coniugale nulla muta. In sede di replica i reclamanti negano che RE 2 abbia assunto comportamenti incompatibili con le regole di Casa _____, avversando le affermazioni della direttrice dell'istituto.

E. 4

Nel caso in esame va innanzitutto contestualizzato il reclamo. Oggetto della risoluzione impugnata non è la privazione della custodia di PI 2 e PI 1, bensì la revoca della facoltà di RE 2 di convivere con i figli presso l'istituto dove questi ultimi erano stati collocati (Casa _____). Si ricorda che la risoluzione cautelare di privazione di custodia dell'11 giugno 2014 è stata oggetto di separato reclamo, dichiarato irricevibile da questa Camera in quanto intempestivo (decisione CDP 11 luglio 2014 inc. 9.2014.102). Anche la risoluzione supercautelare con la quale l'Autorità di protezione aveva revocato alla madre la facoltà di vivere con i figli a Casa _____ è stata oggetto di reclamo, dichiarato privo d'oggetto da questo Giudice (decisione CDP 24 luglio 2014 inc. 9.2014.100). Si rileva pertanto che la tolta cautelare della custodia di PI 2 e PI 1 non può essere rimessa nuovamente in discussione in questa sede in quanto cresciuta in giudicato. Oggetto della presente procedura è unicamente la revoca alla madre della facoltà di vivere a Casa _____.

E. 5

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minore, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014, inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1). Si rileva peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino nel nucleo familiare di origine e il ripristino della custodia parentale (CR CC I, Meier, art. 310 n. 25). I genitori privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c).

E. 6

Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

E. 7

In concreto l'Autorità di protezione, dopo aver privato RE 1 e RE 2 della custodia parentale sui figli (29 aprile 2014), averli inizialmente collocati presso l'Istituto _____, e aver preso atto del rapporto intermedio presentato dal SMP (26 maggio 2014) e di quello dell'UAP (27 maggio 2014), il 27 maggio 2014 ha sentito i genitori. Durante l'udienza è emersa la possibilità di un eventuale accoglienza presso Casa _____ della madre con il figlio minore. L'istituto avrebbe potuto avere uno spazio adatto ad accogliere la madre con il piccolo PI 2. In seguito, mediante scritto del 4 giugno 2014 l'UAP informava che Casa _____ aveva concretamente dato la sua disponibilità ad accogliere RE 2 con il piccolo PI 2. Eventualità sostenuta dalla madre stessa. Con osservazioni del 5 giugno 2014 RE 2 informava l'Autorità di protezione di essere rientrata a casa (dopo essere stata accolta presso Casa X _____), di aver intrapreso un percorso d'accompagnamento psicologico individuale ed uno di coppia (presso lo psichiatra che già seguiva il marito). Mediante risoluzione dell'11 giugno 2014 l'Autorità di protezione aveva pertanto disposto la facoltà per RE 2 di essere accolta da Casa _____ per poter vivere a fianco di PI 2 (disp. 2b). Nella risoluzione veniva indicato che il "nuovo assetto deve intendersi a titolo provvisorio dovendo i genitori impegnarsi a fondo e seriamente su di un assiduo lavoro di sostegno ed aiuto da parte degli operatori professionali a cui si sono rivolti".

E. 7.1

Ora, come risulta dal rapporto della direttrice di Casa _____, già il 24 giugno 2014 veniva segnalato che RE 2 "appare ogni giorno meno disposta a collaborare e a rispettare regole e orari della Casa rendendo difficoltosa la convivenza con le altre ospiti" e dimostrandosi poco adeguata nella gestione di PI 1 e PI 2 (bagno ai bambini a notte inoltrata, urla al telefono e con i figli negli spazi comuni, consente ai figli comportamenti inadeguati e aggressivi che metterebbero in pericolo la loro incolumità e quella degli altri piccoli ospiti). Addirittura il 22 giugno 2014 PI 1 sarebbe saltato da una finestra sul tetto sottostante, alla presenza della madre. In un secondo rapporto datato 7 luglio 2014 la direttrice di Casa _____ lamentava che RE 2 persisteva con una condotta inadeguata sia nei confronti dei figli che degli altri ospiti della struttura. L'Autorità di protezione ha pertanto ritenuto che "a queste condizioni non è assolutamente costruttivo, educativo e responsabile permettere alla madre di continuare la sua convivenza con i figli a Casa _____ e che a motivo dei suoi irresponsabili e pericolosi comportamenti deve essere immediatamente allontanata". A giusta ragione. Al riguardo va innanzitutto ricordato che non vi è diritto alcuno per un genitore privato della custodia parentale di poter essere collocato con il figlio presso lo stesso Istituto. Come già evidenziato i genitori privati della custodia parentale hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC). Benché nel caso in esame sia stata inizialmente data la facoltà alla madre di essere accolta presso Casa _____ unitamente al figlio minore, nulla muta. Nella risoluzione del 25 giugno 2014 veniva peraltro indicato che tale assetto era da intendersi "a titolo provvisorio". Ora appare evidente che RE 2 abbia già da subito assunto un comportamento inadeguato alla vita presso Casa _____. Diversamente da quanto cerca di far credere la reclamante, appare evidente che questa doveva rispettare le regole minime richieste per una civile convivenza all'interno dell'Istituto. Casa _____ è un Istituto di accoglienza di madri in difficoltà con i loro figli (problemi di maltrattamento, alcool, psichiatrici e sociali in genere), nonché accoglienza di bambini dai 0 ai 6 anni per problematiche legate ai

genitori (<http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie>) e non un luogo di residenza privata privo di regole. In sede di reclamo non viene spesa neppure una parola in merito al comportamento di RE 2 all'interno della struttura. Nell'allegato di replica la stessa sminuisce il proprio agire, dovuto a suo avviso alla difficile situazione, sostenendo peraltro di non aver obbligo alcuno, non essendo "lei medesima collocata in istituto", bensì i figli. In simili circostanze, la decisione di allontanamento di RE 2 da Casa _____ resiste alle critiche. RE 2 non può in ogni caso vantare diritto alcuno ad ottenere un'autorizzazione ad essere collocata presso Casa _____ con il figlio.

E. 8

In simili circostanze anche le censure riguardanti l'udienza dell'8 luglio 2014 cadono nel vuoto perché ininfluenti ai fini del giudizio. A titolo abbondanziale si rileva peraltro, che, diversamente da quanto cerca di far credere RE 2, durante l'udienza dell'8 luglio 2014, oltre a discutere del possibile trasferimento di PI 1 presso l'Istituto _____, i genitori si sono anche espressi sull'allontanamento della madre stessa da Casa _____. Questa ha infatti riferito di aver ripreso la convivenza dal 27 giugno 2014 da quando "è uscita da Casa _____". I genitori hanno peraltro dichiarato di voler continuare a convivere. Nel verbale non risulta che la madre abbia chiesto di poter tornare a Casa _____. Dallo stesso figura altresì che "i genitori dichiarano di voler continuare a convivere e di voler riavere i bambini e di continuare a vivere insieme come nucleo familiare". Ora indipendentemente dalle critiche della reclamante in relazione all'udienza dell'8 luglio 2014, che a suo avviso non sarebbe stata indetta per discutere del suo allontanamento dall'istituto ed indipendentemente dalla volontà o meno della stessa di poterci ritornare, si ribadisce che RE 2 non vanta alcun diritto ad ottenere una nuova autorizzazione a convivere con il figlio presso Casa _____. In simili circostanze la risoluzione impugnata resiste pertanto alla critica dei reclamanti e va di conseguenza confermata. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.